

XI LEGISLATURA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
Delibera n. 324

Estratto del processo verbale della seduta n. 87 del 17 febbraio 2016.

Oggetto: Fusione di comuni. Legge regionale 7 marzo 2003 n. 5, articolo 17.  
Richiesta di referendum consultivo per l'istituzione del comune di "Manzano San Giovanni al Natisone". Ammissibilità.

Presiede il Presidente                      Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti                      Paride Cargnelutti  
   Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari                      Emiliano Edera  
   Daniele Gerolin  
   Claudio Violino  
   Bruno Marini

Assistono:  
il Segretario generale Augusto Viola  
il Vice Segretario generale Gabriella Di Blas  
il Capo di Gabinetto Giorgio Baiutti  
il Capo Ufficio Stampa Alessandro Bourlot

Verbalizza Arianna Scudiero

Fusione di comuni. Legge regionale 7 marzo 2003 n. 5, articolo 17. Richiesta di referendum consultivo per l'istituzione del comune di "Manzano San Giovanni al Natisone". Ammissibilità.

-omissis-

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO l'articolo 7, primo comma, n. 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale si dispone che la Regione provveda con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante: *"Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali"*, nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, sia stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni, richiede, quali presupposti necessari: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni;

VISTI, ancora, i commi 8 sexies e 5, lett. c), del citato articolo 17, nei quali si prevede rispettivamente che il referendum sia deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, di almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero;

VISTO, infine, il comma 6 del citato articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria debba contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

PRESO ATTO che, come previsto dalle modifiche apportate alla legge regionale 5/2003, nell'ambito del processo di riforma delle autonomie locali, il 27 luglio 2015 alcuni cittadini dei Comuni di Manzano e di San Giovanni al Natisone (UD), avvalendosi della facoltà di promuovere l'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni mediante la fusione di Comuni preesistenti, in qualità di promotori, hanno proposto l'istituzione del nuovo Comune di "Manzano San Giovanni al Natisone" mediante la fusione dei due citati Comuni;

RICHIAMATO il decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 1082/AAL del 28 agosto 2015 con il quale l'iniziativa in argomento è stata dichiarata conforme a quanto disposto dall'articolo 17, commi 5, lettera c), 8 bis e 8 ter, della legge regionale 5/2003, previa verifica dei requisiti formali di ammissibilità;

PRESO ATTO che il 29 ottobre 2015 sono state depositate le firme degli elettori di ciascuno dei due Comuni, raccolte ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 5/2003 e accertate con decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 1648/AAL del 28 dicembre 2015 nel prescritto numero di elettori;

VISTA la deliberazione n. 104 del 14 dicembre 2015 con cui il Consiglio comunale di San Giovanni al Natisone ha espresso parere contrario all'iniziativa;

VISTA la deliberazione n. 62 del 14 dicembre 2015 con cui il Consiglio comunale di Manzano ha parimenti espresso parere contrario all'iniziativa con la motivazione riportata nel suddetto atto;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5/2003, l'approvazione del quesito sottoposto a referendum debba avvenire necessariamente in entrambi i sopra indicati Comuni con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi;

VISTA la nota istruttoria prot. 16680/P-AAL-1-5-4 del 29 dicembre 2015 della Direzione centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme, trasmessa alla Presidente della Regione, nella quale viene rilevato che l'iniziativa in argomento risponde ai requisiti di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 6 della L.R. 5/2003, come accertato con il citato decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 1082/AAL del 28 agosto 2015;

VISTA altresì la nota prot. 15140/GAB-(GAB-4-1-1-EELL)-0 del 30 dicembre 2015 con cui il Capo di Gabinetto della Regione ha trasmesso al Presidente del Consiglio la documentazione prevista dalla normativa di riferimento ai fini dell'avvio della procedura preordinata alla delibera di ammissibilità della richiesta referendaria di competenza di questo Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale, nel quale si prevede che, entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Presidenza riferisca all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

VISTO altresì il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale, con propria deliberazione, indichi il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO ancora il comma 10, lettera c), del citato articolo 17, che prevede il criterio di individuazione del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta dell'istruttoria della Direzione centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme, di considerare ammissibile la richiesta consultazione referendaria e di proporre all'Assemblea l'allegata deliberazione, parte integrante del presente atto, indicante il

quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

per i motivi in premessa indicati:

**delibera**

1) di proporre all'Assemblea l'allegata deliberazione, parte integrante del presente atto, indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione referendaria per l'istituzione del nuovo Comune di "Manzano San Giovanni al Natisone", mediante la fusione dei predetti comuni.

- omissis -

IL PRESIDENTE  
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE  
Augusto VIOLA

LA VERBALIZZANTE  
Arianna Scudiero

XI LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

**Delibera n. del        approvata a maggioranza assoluta/all'unanimità  
dal Consiglio regionale**

Oggetto: Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Manzano San Giovanni al Natisone". Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 7, primo comma, n. 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale si dispone che la Regione provveda con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante: "*Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali*", nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, sia stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni, richiede, quali presupposti necessari: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni;

VISTI, ancora, i commi 8 sexies e 5, lett. c), del citato articolo 17, nei quali si prevede rispettivamente che il referendum sia deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, di almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero;

VISTO, infine, il comma 6 del citato articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria debba contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria

del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

PRESO ATTO che, come previsto dalle modifiche apportate alla legge regionale 5/2003, nell'ambito del processo di riforma delle autonomie locali, il 27 luglio 2015 alcuni cittadini dei Comuni di Manzano e di San Giovanni al Natisone (UD), avvalendosi della facoltà di promuovere l'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni mediante la fusione di Comuni preesistenti, in qualità di promotori, hanno proposto l'istituzione del nuovo Comune di "Manzano San Giovanni al Natisone" mediante la fusione dei due citati Comuni;

RICHIAMATO il decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 1082/AAL del 28 agosto 2015 con il quale l'iniziativa in argomento è stata dichiarata conforme a quanto disposto dall'articolo 17, commi 5, lettera c), 8 bis e 8 ter, della legge regionale 5/2003, previa verifica dei requisiti formali di ammissibilità;

PRESO ATTO che il 29 ottobre 2015 sono state depositate le firme degli elettori di ciascuno dei due Comuni, raccolte ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 5/2003 e accertate con decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 1648/AAL del 28 dicembre 2015 nel prescritto numero di elettori;

VISTA la deliberazione n. 104 del 14 dicembre 2015 con cui il Consiglio comunale di San Giovanni al Natisone ha espresso parere contrario all'iniziativa;

VISTA la deliberazione n. 62 del 14 dicembre 2015 con cui il Consiglio comunale di Manzano ha parimenti espresso parere contrario all'iniziativa con la motivazione riportata nel suddetto atto;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5/2003, l'approvazione del quesito sottoposto a referendum debba avvenire necessariamente in entrambi i sopra indicati Comuni con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi;

VISTA la nota istruttoria prot. 16680/P-AAL-1-5-4 del 29 dicembre 2015 della Direzione centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme, trasmessa alla Presidente della Regione, nella quale viene rilevato che l'iniziativa in argomento risponde ai requisiti di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 6 della L.R. 5/2003, come accertato con il citato decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 1082/AAL del 28 agosto 2015;

VISTA altresì la nota prot. 15140/GAB-(GAB-4-1-1-EELL)-0 del 30 dicembre 2015 con cui il Capo di Gabinetto della Regione ha trasmesso al Presidente del Consiglio la documentazione prevista dalla normativa di riferimento ai fini dell'avvio della procedura preordinata alla delibera di ammissibilità della richiesta referendaria di competenza di questo Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale, nel quale si prevede che, entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Presidenza riferisca all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

VISTA la deliberazione n. 324 del 17 febbraio 2016, con la quale l'Ufficio di Presidenza, ai sensi del citato articolo 128, ha proposto all'Assemblea l'allegata deliberazione, parte integrante del presente atto, per la dichiarazione di ammissibilità e l'indicazione del quesito da sottoporre a referendum e del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione referendaria;

VISTO in proposito il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale, con propria deliberazione, indichi il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO infine il comma 10, lettera c), del citato articolo 17, che prevede il criterio di individuazione del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

Per i motivi in premessa indicati

A maggioranza assoluta/all'unanimità

#### DELIBERA

1) di dichiarare ammissibile la consultazione referendaria richiesta, ai sensi dell'articolo 17, commi 5, lettera c), 8 bis e 8 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, da alcuni cittadini dei Comuni di Manzano e di San Giovanni al Natisone (UD) per la costituzione del nuovo Comune di "Manzano San Giovanni al Natisone" derivante dalla fusione dei due citati Comuni;

2) di sottoporre a referendum il seguente quesito:

<<Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato "MANZANO SAN GIOVANNI AL NATISONE" mediante la fusione dei Comuni di Manzano e di San Giovanni al Natisone?>>;

3) di chiamare alla consultazione di cui al punto 1) gli elettori residenti nei Comuni di Manzano e San Giovanni al Natisone coinvolti nella fusione.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale n. 5/2003 la presente deliberazione è trasmessa, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, al Presidente della Regione per l'indizione del referendum in oggetto.

IL PRESIDENTE  
Franco Iacop

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Claudio Violino

IL SEGRETARIO GENERALE  
Augusto Viola